

**12 settembre 2008 - Interpello n. 40, Prot. 25/I/0012267**

*L'istante chiede se sia possibile procedere all'assunzione di disabili anche al di fuori delle liste di collocamento e pur in mancanza di convenzione ex art. 1, l. 68/1999. Il Ministero ritiene che il fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato è evidentemente raggiunto anche in queste ipotesi e si può quindi ottenere la sospensione delle procedure di avviamento obbligatorio già avviate da parte dei Servizi competenti. L'eventuale scopertura verificabile tra l'assunzione e la visita medica può essere imputata al datore di lavoro ma solo qualora quest'ultima risulti negativa o certifichi un'invalidità nettamente e prevedibilmente inferiore a quella richiesta per il computo nella quota di riserva (un'invalidità civile non inferiore al 60% o un'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33% e l'inabilità a svolgere le mansioni precedentemente assegnate).*

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
**Interpello n. 40 del 12.09.2008 - Prot. 25/I/0012267**

**Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzione diretta di lavoratori disabili ai sensi della L. n. 68/1999 – possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio.**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della scrivente Direzione in merito alla computabilità dei lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste del collocamento obbligatorio ed alla conseguente possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio eventualmente già avviate da parte dei Servizi competenti, anche in mancanza di una convenzione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si conferma l'orientamento già espresso con la circ. n. 66/2001, in merito alla possibilità di computare nella quota di riserva anche i lavoratori disabili assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile non inferiore al 60% o un'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33% e l'inabilità a svolgere le mansioni precedentemente assegnate (v. risposta ad interpello n. 31/2008).

Si precisa che la computabilità dei lavoratori in possesso della certificazione attestante tale grado di invalidità non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, né alla stipula di una convenzione con i Servizi competenti, ma deve essere semplicemente comunicata ai Servizi competenti.

Si precisa, inoltre, che qualora il dipendente abbia ottenuto la necessaria certificazione in costanza di rapporto di lavoro, non può considerarsi imputabile al datore di lavoro la scopertura venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la richiesta di verifica dello stato invalidante ed il successivo accertamento sanitario.

Di conseguenza, qualora siano già in corso delle procedure di avviamento obbligatorio da parte dei Servizi competenti, queste saranno sospese in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario.

Detta sospensione, evidentemente, sarà solo parziale se il numero dei lavoratori per i quali venga richiesta la visita di controllo risulti inferiore a quello degli avviamenti in corso.

In caso di accertamento negativo circa la sussistenza del grado di invalidità utile ai fini del computo del lavoratore nella quota di riserva, tuttavia, anche al fine di evitare possibili manovre dilatorie, potrà valutarsi l'imputabilità al datore di lavoro della scopertura venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la sospensione delle procedure di avviamento e l'accertamento medico. Ciò, in

particolare, quando non sia stata effettivamente riscontrata alcuna invalidità ovvero sia stata riscontrata una percentuale di invalidità notevolmente e quindi prevedibilmente inferiore alla soglia utile ai fini del collocamento obbligatorio.

In simili ipotesi, i Servizi competenti ne daranno notizia alla Direzione provinciale del lavoro, per le valutazioni di competenza sull'eventuale imputabilità al datore di lavoro dell'infruttuosa sospensione delle procedure di avviamento e sull'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Resta salva, evidentemente, la possibilità di concordare con i Servizi competenti una dilazione dell'obbligo, nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. n. 68/1999.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(f.to Paolo Pennesi)

AM